

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 2641

d'iniziativa della deputata CARETTA

Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di caccia da aeromobili, veicoli a motore e natanti in movimento spinti da motore

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge mira ad apportare un correttivo, ritenuto necessario, per adeguare la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio alle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Come è noto, infatti, con la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, l'Unione europea ha fornito un quadro di riferimento in materia di conservazione degli uccelli selvatici, definendo, tra l'altro, le modalità con le quali gli Stati membri devono vietare la caccia con veicoli a motore.

La direttiva, all'articolo 8 e all'allegato IV, specifica, infatti, che il divieto di caccia su natanti in movimento si applica unicamente per velocità superiori a 5 chilometri orari. Pertanto, risulta necessario adeguare la citata legge n. 157 del 1992 che stabilisce un divieto generale e diffuso di cacciare sparando da veicoli a motore, da natanti o da aeromobili in qualsiasi caso, senza tenere conto delle condizioni previste dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE.

Con la presente proposta di legge si armonizza, quindi, il quadro normativo italiano con quello europeo, dando così attuazione ai Trattati europei che prevedono il recepimento della normativa dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

«i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore o da natanti in movimento a velocità superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, ai sensi di quanto previsto dall'allegato IV, lettera b), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.